

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa
per i clienti

Anno XXIII - N. 2 - Aprile/Maggio 2019

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio Frizzera

Studio Bortolotti Conci

Studio Zandonella - Schuster

Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati

Studio Michele Moser

Studio Degasperri - Martinelli

Studio Roberto Buglisi

Studio Paolo Decaminada

Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

SDI WARS
II EPISODIO

1 APRILE lunedì

- Variazione dati mod. EAS: Presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati

10 APRILE mercoledì

- IVA: trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018

16 APRILE martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

23 APRILE martedì

- Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche

26 APRILE venerdì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

30 APRILE martedì

- Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA
- SPESOMETRO: invio telematico delle operazioni effettuate nel III e IV trimestre 2018 ovvero II semestre 2018
- ESTEROMETRO: invio telematico relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
- Cartelle esattoriali: Saldo e stralcio definizione agevolata

16 MAGGIO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- INAIL: Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni dell'anno precedente con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.
- INAIL: Autoliquidazione e versamento premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata

27 MAGGIO lunedì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

31 MAGGIO venerdì

- COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA relative al I trimestre del periodo d'imposta corrente
- ESTEROMETRO: invio telematico relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE

Ground Control to Major Tom... Ground Control to Major Tom... Take your protein pills and put your helmet on... Ground Control to Major Tom... Commencing countdown, engine on... Check ignition and may God's love be with you Ecco proprio così! Come David Bowie ci canta nella sua Space Oddity... possa l'amore di Dio accompagnarci ed essere con noi nel nostro viaggio... È già passata qualche settimana ed abbiamo visto alcune nuove costellazioni... anche nuovi sistemi solari e qualche pianeta come il nostro.

Abbiamo visitato la popolazione degli ErreEffe. Sono solo 19 ma agguerritissimi: da RF01 (un tipo Ordinario) a RF19 (questo invece forfettario) ed abbiamo capito, sbattendoci il naso, che gli RF da 05 a 11 vanno veramente poco d'accordo e litigano tantissimo se accomunati ai loro consimili.

Gli abitanti del pianeta Enne poi sono veramente oscuri, usano una lingua crittografata e decifrarli risulta oltremodo difficile, sono quelli della Natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o i casi di inversione contabile... ma ci sono le 73 pagine del nostro decrittatore intergalattico che ci danno le specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio per interpretare tutto ed è un gioco da ragazzi. Oddio proprio da ragazzi no, qualche volta ci si deve scervellare per trovare l'articolo di esclusione o esenzione corretto, ma non è un problema per noi navigatori del futuro.

Abbiamo anche visto però che nell'ingresso del gate spazio-temporale dello SDI qualche falla c'è ed il controllo degli accessi è solo sui codici partita iva inesistenti e quindi possono entrare anche quelli cessati...oops...ma no, ma certo... è un gate spazio temporale circolare chiuso su stesso la curvatura gravitazionale può far rivivere anche le partite iva ormai chiuse da anni.

Anche le note d'accredito con segno meno che si trasformano chiaramente in fatture con segno più del resto dobbiamo recuperare 2.000 miliardi di euro.

E la ritenuta sui contributi enasarco... una semplice deviazione della trascodifica... si risolve alla prossima release...

Ma che bello Major Tom stai fluttuando in un modo molto particolare e le cose sembrano molto diverse sulla quarta dimensione della fatturazione elettronica. Major Tom... Major Tom... Maggiore Tom, riesci a sentirmi? Il tuo circuito è morto, c'è qualcosa che non va ah si è il visore dell'Assosoftware che non dà esattamente le informazioni del contenuto del tracciato XML. Sarebbe bello fare come il nostro Major Tom della canzone e fluttuare così attorno all'astronave di latta molto al di sopra della luna, molto al di sopra del mondo e dire che non c'è nulla che possiamo fare. Noi naviganti del fiscopianeta non possiamo perdere il contatto. Dobbiamo rimanere ancorati alla realtà e risolvere tutte le anomalie che il nostro trasduttore elettronico di fatture ci propone in ogni situazione.

Giorgio Degasperri
Studio Degasperri Martinelli & associati

IN QUESTO NUMERO:

- SDI WARS II episodio
- CONTRIBUTI, SOWENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI: obbligo indicazione in nota integrativa
- IPER-AMMORTAMENTI: proroga al 2019
- ORGANO DI CONTROLLO: ampliato l'obbligo di nomina
- TERZO SETTORE: ecco le novità
- CARTELLE DI PAGAMENTO: definizione agevolata "saldo e stralcio"
- DICHIARAZIONI 2019: termini di presentazione e versamento
- INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: obblighi dal 1° luglio 2019



RASSEGNA STAMPA: sintesi

Gli effetti dell'aumento dell'Iva

Un aumento dell'Iva potrebbe incidere per oltre 500 euro a famiglia: è quanto risulta da uno studio curato dal Sole 24 Ore.

Il documento, in particolare, si sofferma sui possibili effetti che deriverebbero - sulle singole tipologie di contribuenti (famiglie, single, professionisti, ecc.) - per effetto dell'incremento delle aliquote Iva previsto, dal 1° gennaio 2020, dall'ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si ricorda peraltro che il Governo ha più volte assicurato che le clausole di salvaguardia saranno "sterilizzate" anche per il prossimo anno.

(Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2019, pag. 2)

La crisi dell'ordinamento tributario

Il nostro sistema fiscale sta manifestando tutte le sue criticità non soltanto relativamente ai principi che fondano l'intero ordinamento tributario (che risalgono ad alcuni decenni fa) ma anche sotto il profilo operativo.

Entrambi gli aspetti vengono affrontati da Salvatore Padula, che sul Sole 24 Ore propone un'approfondita analisi dei problemi che attraversano il rapporto tra Fisco e contribuente.

(Il Sole 24 Ore, 27 febbraio 2019, pag. 2)

Pace contributiva, verso l'allungamento dei piani di rateazione

Rispetto al testo licenziato da Palazzo Chigi ed entrato in vigore a fine gennaio, la versione del decreto sul reddito di cittadinanza approvata dalla Commissione Lavoro del Senato presenta alcune importanti novità: tra queste, l'allungamento da cinque a dieci anni dei piani di rateazione previsti per poter accedere alla cosiddetta "pace contributiva".

(Il Sole 24 Ore, 23 febbraio 2019, pag. 8)

Rivoluzione fiscale

Rivoluzione fiscale in arrivo. Addio alla quarta comunicazione Lipe (liquidazione periodica Iva), estrometro trimestrale, dichiarazione dei redditi con invio telematico al 30 novembre e non più al 31 ottobre, F24 per tutti i tributi e abolizione del modello 770.

Sono questi alcuni degli aggiustamenti concordati in una riunione fiume tra i deputati della commissione finanze della Camera e i tecnici del ministero dell'economia, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane per dare una forma definitiva alla proposta di legge 1074 Ruocco-Gusmeroli sulle semplificazioni fiscali.

All'orizzonte c'è anche la richiesta di una moratoria delle sanzioni più lunga per la fatturazione elettronica.

Ma ecco quali sono le novità:

Comunicazioni Lipe. Le comunicazioni sono un adempimento che gene-

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI: obbligo indicazione in nota integrativa

PREMESSA

L'articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017, ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Le citate norme stabiliscono, con decorrenza a partire dall'esercizio 2018, che *"le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi"*.

Si tratta delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:

- pubbliche amministrazioni;
- società a partecipazione pubblica;
- società da loro partecipate.

Viene inoltre previsto che *"al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato"*. Tale limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti nel periodo) e non in riferimento alle singole erogazioni: conseguentemente, se i vantaggi economici superano complessivamente il limite indicato, vanno evidenziate le informazioni relative a tutte le erogazioni (anche se singolarmente di importo inferiore ad € 10.000).

AMBITO SOGGETTIVO

La normativa in esame si riferisce alle "imprese", anche se successivamente fa riferimento alla Nota Integrativa del bilancio di esercizio (o del bilancio consolidato per le società obbligate a redigerlo) quale documento in cui fornire l'informativa in questione.

Sembrano pertanto interessate a tale obbligo "solamente" le società di capitali, ossia quelle che redigono il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata (di cui all'articolo 2435-bis cod. civ.), con esclusione pertanto sia dei professionisti che delle imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio.

In relazione alla nuova tassonomia XBRL recentemente approvata, si fa presente che viene inserito un nuovo campo nella Nota Integrativa anche per le micro-imprese: si ritiene quindi che rientrano nell'ambito

applicativo della norma anche le società che redigono il "micro" bilancio di cui all'articolo 2435-ter cod. civ., anche se per le stesse non è previsto l'obbligo di presentazione della Nota integrativa (salvo fornire alcune informazioni di cui all'articolo 2427 cod. civ. in calce allo Stato patrimoniale). Per tali società l'informativa sarà quindi inserita in calce allo Stato Patrimoniale.

AMBITO OGGETTIVO

In merito alle informazioni da pubblicare, la norma ricomprende *"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere"*.

Dalla lettura della circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro si evince che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:

- contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla PA), ovvero di somme ricevute senza alcuna controprestazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo (in quanto sono infiniti i tipi di erogazioni che potrebbero rientrare nel concetto di "sovvenzioni e contributi"), andranno incluse tutte le erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti richiamati dalla norma, i contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti e/o in conto interessi, ecc;
- somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo *"cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio"*.

La citata circolare precisa che le informazioni vanno fornite *preferibilmente in forma schematica*, e devono contenere: la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente, la denominazione del soggetto erogante, la somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante, la data di incasso e la causale.

AMBITO TEMPORALE

La citata circolare 2/2019 precisa che devono essere pubblicate tutte le somme ricevute nell'anno solare precedente (1.1

- 31.12) *"indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono"* (va, quindi, applicato il principio di cassa). L'utilizzo di tale criterio rende difficoltoso il nuovo adempimento per le imprese, la cui contabilità è basata sul criterio della competenza economica.

SEMPLIFICAZIONI OPERATIVE

Con la recente approvazione della legge di

conversione del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019), è stato disposto che per gli aiuti di Stato e per quelli *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la relativa registrazione sostituisce l'obbligo informativo di bilancio, fermo restando l'obbligo di dichiarare nella Nota integrativa l'esistenza degli aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro nazionale. La citata norma ha quindi introdotto una

importante novità, prevedendo che, per gli aiuti oggetto di comunicazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, le imprese non debbano fornire informazioni dettagliate in Nota integrativa ma possano limitarsi a dichiarare, all'interno della stessa, l'esistenza di tali aiuti.

Roberto Buglisi-
Servimprese srl spu

IPER-AMMORTAMENTI: proroga al 2019

La legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016, c.d. "iper-ammortamenti" sono prorogate al 2019 e, in particolare, che tali disposizioni trovano applicazione anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (di cui all'Allegato A alla citata legge), destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati:

- entro il 31.12.2019;
- ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuove maggiorazioni

Per effetto della legge di bilancio 2019, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:

- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Proroga della maggiorazione per i beni immateriali

La maggiorazione per i beni immateriali di cui all'art. 1 co. 10 della L. 232/2016 viene confermata in misura pari al 40% per i soggetti che beneficiano della proroga dell'iper-ammortamento.

Con riferimento alla maggiorazione per i beni immateriali, viene previsto che sono agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Iper-ammortamenti a doppia velocità per il 2019

Le imprese che si sono affrettate, entro il 31 dicembre 2018, a pagare un acconto almeno del 20% e ad ottenere la conferma dell'ordine

da parte del fornitore, con la consegna del bene nel corso del 2019, è preclusa la possibilità di beneficiare della maggiorazione del 170% in presenza di investimenti inferiori a 2,5 mln di euro, ma dovranno applicare la maggiorazione del 150%.

La norma (art. 1, comma 61, legge 145/2018) esclude infatti la possibilità di applicare le nuove maggiorazioni a quegli investimenti che sono ricompresi nella precedente versione (esercizio 2018) dell'iper-ammortamento, ossia quella prevista per gli investimenti effettuati nel 2019 ma per i quali entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato l'acconto del 20% al fornitore e vi sia la conferma dell'ordine.

Pertanto:

- nei casi in cui entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato l'acconto del 20% e vi sia stata la conferma dell'ordine, la maggiorazione è pari al 150%, in quanto si applicano le norme previste per l'iper-ammortamento 2018;
- nei casi in cui entro il 31 dicembre 2018 non sia stato pagato l'acconto del 20% e/o non vi è stata la conferma dell'ordine, sono applicabili le nuove norme (iper-ammortamento 2019) e pertanto per investimenti fino a 2,5 mln di euro è applicabile la maggiorazione del 170%.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi



RASSEGNA STAMPA: sintesi

ra insofferenza nei dottori commercialisti. Più volte la categoria ne ha chiesta l'abolizione, sostenendo che si tratta di una duplicazione dei dati con altre comunicazioni, come la fattura elettronica.

Eliminare, però, del tutto l'adempimento ha un costo elevato per l'erario, quantificato in 1,5 miliardi di euro. Ecco allora la mediazione: eliminare soltanto la quarta lipe, quando si presenta la dichiarazione Iva al 28 febbraio. Per questo adempimento, però, sarà necessario ottenere il via libera dell'Unione europea.

Calendario delle dichiarazioni dei redditi. Un'altra modifica riguarda il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione. Attualmente è fissato al 31 ottobre; la modifica fa guadagnare un mese e sposta il termine ultimo al 30 novembre.

Addio ai registri contabili. Nessun obbligo di stampa per i registri contabili. Solo in sede di verifica si procederà alla stampa di libro giornale e libro inventario, che comunque si archiviano in qualunque modo voglia il professionista: basta che si tratti di un sistema informatico.

Comuni. Unificate le delibere per tutti i tributi.

F24. L'impiego del modello sarà implementato; diventerà lo strumento principale se non unico per il versamento delle tasse.

Esterometro. La richiesta sul punto era quella di trasformare l'esterometro in un adempimento annuale.

Patent box e rientro lavoratori dall'estero. In arrivo un pacchetto di misure per agevolare l'utilizzo del patent box.

Abrogazione sperimentale per il 770. L'Agenzia delle entrate inserirà le informazioni che oggi si ritrovano nel mod. 770 all'interno del cassetto fiscale del contribuente in modo che i dati saranno visionabili in tempo reale come per le fatture elettroniche. La novità sarà limitata agli autonomi. (Italia Oggi, 27 febbraio 2019, pag. 35)

Per l'individuazione dell'abitazione principale rileva anche la dimora abituale.

Per la Corte di Cassazione, ai fini dei tributi locali si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, in caso di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per "l'abitazione principale", prova che deve riguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo familiare del con-

RASSEGNA STAMPA: sintesi

tribuyente (in tal senso si segnala la pronuncia n. 14398/2010).

Tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l'ordinanza 7 febbraio 2019, n. 6847, depositata lo scorso 8 marzo.

Nell'occasione, in particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente";

2. la detrazione prevista dalla norma richiamata non è legata indissolubilmente alla residenza anagrafica;

3. tale constatazione non è contraddetta dalla modifica normativa apportata dall'art. 1, comma 173, della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), per effetto del quale "(...) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: 'adibita ad abitazione principale del soggetto passivo' sono inserite le seguenti: ', intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,'";

4. la norma, quindi, si è limitata ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale.

Ordinanza 8 marzo 2019, n. 6847

Ecobonus e bonus casa, operativi i siti Enea per la comunicazione dei dati 2019

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) informa che sono operativi i siti 2019 per la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico, con fine lavori nel 2019, che possono beneficiare dell'ecobonus e/o del bonus casa.

Entrambi i siti sono raggiungibili all'indirizzo detrazionifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla home page enea.it. In particolare, la comunicazione deve essere inviata con riferimento:

– agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ai sensi della legge n. 296/2006) con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (<https://ecobonus2019.enea.it>);

– agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986) che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (<https://bonuscasa2019.enea.it>).

ORGANO DI CONTROLLO: ampliato l'obbligo di nomina

Le recenti difficoltà economiche hanno stimolato il legislatore ad interventi normativi per gestire le difficoltà d'impresa e l'insolvenza. L'atto normativo oggetto di segnalazione è il D.Lgs. 14/2019 contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/2/2019 che, oltre a stabilire principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza, introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell'impresa e del massimo soddisfacimento dei creditori coinvolti. Il sistema prevede il coinvolgimento di tutti gli organi societari e la creazione dei c.d. indicatori della crisi aziendale che danno evidenza degli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario e garantiscono la sussistenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o comunque per almeno sei mesi.

Gli organi societari, partendo dall'imprenditore inteso come organo con funzioni gestorie, deve attivarsi adottando le misure previste dal Codice in tutti i casi in cui gli indicatori segnalino la situazione di criticità. Premesso che l'organo di controllo societario inteso come sindaco o revisore ha sempre un obbligo generale di avvisare e coadiuvare l'imprenditore in caso di crisi aziendale, il D.Lgs rafforza tale indirizzo ampliando l'art. 2086 del codice civile ed i compiti di controllo stabilendo un obbligo di verifica affinché l'organo amministrativo valuti costantemente e assuma le conseguenti iniziative in modo che l'assetto organizzativo sia adeguato, sussista l'equilibrio economico-finanziario e venga valutato il prevedibile andamento della gestione; in caso di inosservanza, l'organo di controllo ha l'obbligo di inviare una segnalazione motivata e per iscritto in cui fissa il termine non superiore a 30 gg entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni e iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta o inerzia nell'adozione delle misure, l'organo di controllo deve informare senza indugio l'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) che accompagnerà il debitore nell'adottare le misure ritenute più idonee per il superamento della crisi.

Il rispetto degli obblighi di tempestiva segnalazione degli organi sociali costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successive poste in essere.

In tale articolato intervento, il legislatore ha modificato anche l'art. 2477 estendendo l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore per le Srl. Ora l'obbligo riguarda la società che:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti
- totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità

Viene sostituito il riferimento ai criteri/limiti per la redazione del bilancio abbreviato previsti nell'art. 2435-bis cod. civ. che sono rimasti invariati.

L'obbligo dell'organo di controllo viene meno qualora per tre esercizi consecutivi (non più per due) non viene superato alcuna dei tre limiti.

La decorrenza delle nuove regole è stabilita in nove mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. pertanto il 16 dicembre 2019.

Oltre alla nomina dell'organo di controllo o del revisore potrebbe essere necessario modificare l'atto costitutivo e lo statuto qualora non sia più in linea con le norme del codice come nel caso in cui faccia riferimento all'art. 2435-bis per la nomina dell'organo di controllo.

In sede di prima applicazione per la verifica dei limiti si deve avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 19 dicembre 2019, quindi agli esercizi 2017 e 2018.

Robert Schuster
Protax srl



TERZO SETTORE: ecco le novità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore il Codice del Terzo settore. Si tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016). E avrà bisogno a sua volta, entro il 2019, di ben 20 decreti ministeriali perché funzioni, nella pratica.

Tre esempi sono sufficienti per comprendere la portata delle novità.

PRIMO: vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della "legge sulle Onlus" (460/97).

SECONDO: vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets).

Ecco le sette nuove tipologie:

- organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);

- associazioni di promozione sociale (Aps);
- imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali)
- enti filantropici;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale.

Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (già denominato Runts.), che farà quindi pulizia dei vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l'altro l'organo consultivo per l'armonizzazione legislativa dell'intera materia.

TERZO: vengono definite in un unico elenco riportato all'articolo 5 le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che "in via esclusiva o principale" sono esercitate dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che "riordina" appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all'assistenza, dall'istruzione all'ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).

Gli Ets, con l'iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l'as-

sicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.

Chi si attiene alle regole avrà accesso ad una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma.

Diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni, beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole).

Si potrà coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, "se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".

Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari al 14% dell'estensione del testo) è dedicata ai Centri di servizio per il volontariato (CSV), interessati da una profonda revisione e cioè all'argomentazione della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i "volontari negli Enti del Terzo settore".

I Centri - che dovranno essere di nuovo accreditati - verranno governati da un inedito Organismo nazionale di controllo (Onc) e dalle sue articolazioni territoriali (Otc), le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine bancaria.

Nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets (secondo il cosiddetto principio delle "porte aperte"), lasciando però al volontariato la maggioranza nelle assemblee. Saranno previsti nuovi criteri di incompatibilità tra la carica di presidente di un CSV e altre cariche, ad esempio ministro, parlamentare, assessore o consigliere regionale o di comuni oltre i 15 mila abitanti. I CSV, insieme alle Reti associative nazionali, potranno essere autorizzati dal ministero delle Politiche sociali all'"autocontrollo degli Enti del Terzo settore". Viene infine centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e da un credito di imposta fino a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno riconoscere ogni anno.

Social bonus

Il social bonus consiste in un credito di imposta del 65% per le persone fisiche e del 50% per enti o società, che effettuano erogazioni liberali a favore di tutti gli enti del Terzo settore, ivi incluse quindi anche le cooperative sociali (in quanto imprese sociali di diritto). Le relative risorse dovranno essere investite in progetti per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare esclusivamente allo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Il social bonus è entrato in vigore il primo gennaio 2018 e nel periodo transitorio si applica ad Odv, Aps ed onlus iscritte nei rispettivi registri.

Frizzera Piergiorgio
ORG. & SISTEMI srl

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Ricorda inoltre l'Enea che per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessaria alcuna comunicazione.

Per entrambi gli interventi il termine per la trasmissione dei dati all'Enea è di 90 giorni dalla data di fine lavori (data del collaudo). Tuttavia, poiché il sito per la trasmissione dei dati è operativa dall'11 marzo, l'Enea ha precisato che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l'1 gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo.

Comunicato Stampa 11 marzo 2019

INCENTIVI ALLE IMPRESE :il nuovo portale

È online, dal 12 marzo 2019, il nuovo portale incentivi.gov.it, progetto dedicato allo sviluppo delle imprese.

Il portale - realizzato in collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, l'Agenzia delle Entrate, la Cassa di Risparmio e Prestiti, GSE, ENEA, Finest, Invitalia, INPS, ICE, Unioncamere, Sace, Simest, SofiCOOP - raccoglie tutte le informazioni sugli incentivi inerenti:

- l'avvio di una nuova impresa;
- gli investimenti in innovazione;
- la crescita;
- il rafforzamento patrimoniale;
- gli investimenti in macchinari, impianti e software;
- l'internazionalizzazione;
- gli investimenti in formazione, in ricerca e sviluppo, in efficienza energetica, in nuove assunzioni;
- gli sgravi fiscali.

È possibile navigare all'interno del sito selezionando le varie misure di agevolazione e scaricare anche un documento riepilogativo di tutte le misure incentivanti attualmente presenti nel vademecum. Il vademecum anticipa inoltre alcune nuove misure messe a disposizione degli imprenditori, quali l'incentivo per assumere i beneficiari del reddito di cittadinanza e il nuovo bando per la valorizzazione di disegni e modelli denominato «Disegni+4».

Portale incentivi.gov.it

Si allungano i termini delle regolarizzazioni agevolate

Con la proroga dell'invio delle liquidazioni Iva periodiche c'è più tempo per ravvedere i versamenti omessi.

Grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 che ha riscritto lo scadenzario fiscale della prima parte del 2019 e posticipato al 10 aprile 2019 l'invio delle liquidazioni Iva periodiche relative al quarto trimestre 2018, i contribuenti che hanno omesso in tutto o in parte i versamenti Iva dell'ultimo

RASSEGNA STAMPA: sintesi

trimestre compreso l'acconto del 27 dicembre 2018 avranno più tempo per mettersi in regola utilizzando il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso, istituito disciplinato dall'articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997 che consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti beneficiando di una scontistica sulle sanzioni, è stato di fatto depotenziato dall'entrata in vigore delle l. che, velocizzando in maniera determinante l'attività liquidatoria dell'Agenzia delle entrate passata da oltre un anno a soli due-tre mesi dall'omissione, hanno troncato la gittata temporale di utilizzo dello strumento agevolativo utilizzato dai contribuenti non solo per sanare dimenticanze ma anche per autofinanziarsi in caso di carenza di liquidità.

Prorogando dunque il termine per l'invio delle liquidazioni periodiche Iva al 10 aprile, i contribuenti che non hanno ottemperato gli obblighi di versamento dell'ultimo trimestre Iva compreso l'acconto dell'imposta sul valore aggiunto di fine dicembre 2018 per sistemare la propria posizione utilizzando le sanzioni ridotte.

Infatti la regolarizzazione è ammissibile (come dispone il comma 1 dell'articolo 13 del D.lgs 472/1997) finché «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».

Lo stesso effetto non è replicabile invece sul saldo dell'imposta sul valore aggiunto poiché visto le numerose possibilità concesse ai contribuenti per adempiere al versamento, l'attività liquidatoria del saldo essendo estremamente articolata non è legata all'invio delle liquidazioni periodiche Iva.

Discorso a parte invece va fatto per i contribuenti con liquidazione Iva mensile per i quali benefici della proroga avranno l'effetto di posticipare l'attività di «riscossione» dell'agenzia delle entrate per addirittura tutti e quattro i versamenti relativi all'ultimo trimestre 2018, quelli del 16 novembre 2018, del 17 dicembre 2018, del 27 dicembre (l'acconto Iva) 2018 e del 16 gennaio 2019. (Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2019, pag. 23)

Frizzera Piergiorgio
Org. & Sistemi srl

CARTELLE DI PAGAMENTO: definizione agevolata "saldo e stralcio"

Come è ormai noto è possibile sanare i carichi affidati all'Agente della Riscossione sia con la "rottamazione ter" sia con il saldo e stralcio dei debiti per i soggetti in difficoltà economica. Le due sanatorie seguono le stesse regole di procedura, ma prevedono requisiti di accesso differenti e, soprattutto, riconoscono ai contribuenti sconti e benefici diversi. Dunque, i soggetti che volessero sanare i debiti iscritti a ruolo e si trovasse nella condizione di potere accedere a entrambe le misure di definizione devono poter valutare effetti e vantaggi derivanti da entrambi gli istituti per scegliere la misura più conveniente.

1. Premessa

Abbiamo dunque, da una parte, la possibilità di definizione dei carichi pendenti con la "rottamazione ter", anche per i contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza il 7 dicembre 2018, e, dall'altra, della norma sul c.d. saldo e stralcio degli affidamenti eseguiti all'Agente della Riscossione, introdotta con l'art. 1, commi da 184 a 198 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019). La definizione agevolata delle cartelle ("rottamazione ter") è accessibile a tutti, anche a chi non è in regola con i pagamenti della "rottamazione bis". In particolare, consente l'accesso anche a coloro che, dopo aver aderito alla "rottamazione bis", non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso, chi non ha pagato può accedere ai benefici previsti dalla definizione agevolata 2018 (c.d. rottamazione ter) presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni): le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

2. Disciplina del saldo e stralcio

La Legge n. 145/2018 ha introdotto una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi, circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, e derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Possono aderirvi unicamente le persone fisi-

che che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

La norma si riferisce espressamente a omessi versamenti che sono dovuti in autoliquidazione (sulla base del contenuto delle dichiarazioni annuali) con la conseguenza che restano esclusi dalla definizione:

- le somme contestate a seguito di atti impositivi come possono essere gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta;
- gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31 dicembre 2017.

2.1. Difficoltà economica

Come previsto dai commi 186 e 187, lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con lo stralcio intero di sanzioni e interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, pagando una percentuale che varia in funzione della situazione economica del contribuente:

- 16% (di capitale e interessi) se l'ISEE non è superiore a 8.500 euro;
- 20% (di capitale e interessi) se l'ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- 35% (di capitale e interessi) se l'ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Gli "altri interessi" a cui si fa riferimento sono, tipicamente, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento, disciplinati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, che invece sono dovuti dal debitore.

Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul "sovraindebitamento", la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Sono i debitori per cui è stata aperta la procedura di liquidazione dell'art. 14-ter della Legge n. 3/2012.

Saranno, infine, dovute le somme maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Verrà, poi, ricalcolato l'aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio effettuato.

2.2. Termini e versamenti

La procedura inizia presentando la domanda mediante la procedura online se si hanno le credenziali di accesso all'area riservata, o presentandola con Mod. SA-ST entro il 30 aprile 2019 tramite pec o agli sportelli di Agenzia delle Entrate - Riscossione, a cura del debitore, nella quale si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria o che si intendono definire (la definizione può essere quindi parziale) ed il numero di rate in cui si intende versare il dovuto.

Quanto dovuto si paga in 2 anni, con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo, decorrenti dal 1° dicembre 2019.

Le rate previste dal comma 190 sono pari al 35% con scadenza 30 novembre 2019, al 20% con scadenza 31 marzo 2020, al 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 31 marzo 2021 e il 31 luglio 2021.

Vi è sempre la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

Entro il 31 ottobre 2019, l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego (totale o parziale). Nel caso di inammissibilità dell'istanza di saldo e stralcio, con la conseguente impossibilità di definire la procedura, in presenza di debiti che abbiano i requisiti per l'accesso automatico alla "rottamazione ter", i relativi pagamenti potranno essere dilazionati in quattro anni, per un numero complessivo

di 17 rate che scendono a 9 qualora l'istanza, dichiarata inammissibile, contenga carichi precedentemente inclusi nella "rottamazione bis", con riferimento ai quali il debitore non abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 prevista per l'ammissione alla "rottamazione ter". Infine, come anticipato, il comma 198 stabilisce che le procedure da applicare al saldo e stralcio, per quanto non previsto dalla Legge di stabilità, sono quelle previste dall'art. 3 del Decreto Pace Fiscale per la "rottamazione ter".

3. Modalità di pagamento. I crediti PA

Per quanto riguarda i pagamenti vi dovrebbero essere le medesime modalità di versamento dei debiti previste dalla "rottamazione ter" ovvero:

- mediante domiciliazione sul conto corrente;
- mediante i bollettini precompilati rilasciati dall'Agente della Riscossione stesso;
- mediante il versamento agli sportelli.

In tale ultimo caso, si applica la disciplina prevista per accedere alla compensazione delle cartelle di pagamento per coloro i quali sono titolari della certificazione dei crediti vantati nei confronti della PA.

4. Effetti collegati alla presentazione del Mod. SA-ST

La semplice presentazione della domanda di saldo e stralcio degli affidamenti all'Agente della Riscossione, a seguito del richiamo effettuato al comma 10 del D.L. n. 119/2018, produce i seguenti rilevanti effetti sul contribuente:

- non possono essere avviate azioni esecutive, né essere disposto il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale;
- rimangono in piedi solo ed esclusivamente i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione;
- non possono proseguire le procedure esecutive già avviate, salvo che non ci sia stato un primo incanto con esito positivo;
- a seguito della presentazione della domanda il pignoramento presso terzi non può proseguire e, pertanto, le somme pignorate sul conto corrente dovrebbero tornare nella disponibilità del contribuente - debitore;
- la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
- la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2019 determina il rilascio del DURC (esso potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione, ferma la tolleranza dei cinque giorni).
- la domanda inoltre dovrebbe essere condizione sufficiente, sia per l'erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo), sia per l'ottenimento dei "certificati di regolarità fiscale".

Lorenzo Nicolò
Studio Moser



DICHIARAZIONI 2019: termini di presentazione e versamento

Nella tabella seguente riportiamo le prime scadenze aggiornate relative alle dichiarazioni annuali 2019 per l'anno 2018.

TIPO DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE CARTACEA	PRESENTAZIONE TELEMATICA	VERSAMENTO
IVA ANNUALE	Esclusivamente telematica	30 aprile 2019	18 marzo 2019 o differimento del termine di versamento al Mod. Redditi con maggiorazione dello 0,4 mensile
MODELLO 730		8 luglio 2019 (CAAF) 23 luglio 2019 (Sostituto d'imposta)	

Le persone che possono utilizzare la forma cartacea per l'invio della dichiarazione sono le seguenti:

- soggetti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- soggetti che presentano la dichiarazione di soggetti deceduti.

Fausto Demozzi
Studio Demozzi

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: obblighi dal 1° luglio 2019

L'art. 17 del D.L. n. 119/2018 (Decreto fiscale 2019) ha esteso l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo riguarda i soggetti che esercitano:

- attività di commercio al minuto;
- attività assimilate ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/72 quali, a titolo esemplificativo: prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o nelle mense aziendali, prestazioni di trasporto di persone, attività di organizzazione di escursioni/visite/giri turistici e similari organizzate da agenzie viaggi, ecc.

Peraltro, l'articolo 17 del D.L. 119/2018 rinvia ad un decreto ministeriale, non ancora pubblicato alla data di stesura del presente articolo, l'individuazione delle ipotesi di esonero da questo adempimento, sulla base della tipologia di attività svolta e del luogo di esercizio dell'attività.

Dal punto di vista temporale, il Decreto fiscale prevede due termini differenziati per la decorrenza del nuovo obbligo:

- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore ad € 400.000;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.

La verifica del volume d'affari, nel primo caso, dovrà essere effettuata sulla base del volume d'affari realizzato nel 2018,

emergente dal Modello IVA 2019.

Il corretto adempimento di tale nuovo obbligo presuppone che i soggetti interessati si dovranno dotare dei c.d. registratori telematici, come regolamentati dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 dd. 28/10/2016. L'Agenzia delle Entrate potrà prevedere l'utilizzo di nuovi strumenti (ad esempio una procedura web utilizzabile anche mediante tablet, smartphone o POS evoluti).

Come per la fatturazione elettronica, l'invio telematico dei corrispettivi andrà effettuato con files in formato .xml i quali dovranno essere soggetti a conservazione sostitutiva.

Per i soggetti che memorizzano e trasmettono i corrispettivi giornalieri è previsto l'esonero:

- dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (salvo richiesta di emissione della fattura da parte del cliente);
- dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72.

Riguardo all'aspetto sanzionatorio l'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del D.Lgs. n. 471/1997.

Pertanto, nel caso di corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.

Nel caso di mancata emissione di ricevute, scontrini fiscali o D.D.T. (o emissione per importi inferiori a quelli reali) la sanzione "base" è pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Si segnala infine che per sostenere l'adeguamento tecnologico da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo di invio telematico dei corrispettivi è prevista l'attribuzione di un credito d'imposta, da fruire nella dichiarazione dei redditi, pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari all'adempimento, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di € 250 per l'acquisto e € 50 per l'adattamento.

Con il recente Provvedimento n. 49842 del 28/02/2019 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di attuazione del credito d'imposta.

Mauro Chemelli
Studio Fronza Commercialisti Associati

